

Registro atti privati n. 480

Prot. n. 15233 del 11/07/2019

## CONVENZIONE

### TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria

- nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a

Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale

SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore dell'Area

Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche

“Centrale”), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

### E

- sig.ra Simona Bugatti, nata a Milano (Mi) il giorno 02/09/1964 (codice fiscale

BGTSMN64P42F205T), che interviene in qualità di procuratore, giusta poteri allo

stesso conferiti con procura del 24/07/2014, atto a rogito della dott.ssa Elena

Terrenghi, Notaio in Milano, Repertorio n. 28108 Raccolta n. 8911, registrato a

Milano il 28/07/2014 al n. 20875 Serie 1T, di B. Braun Milano S.p.A., con sede

legale in Via Vincenzo Da Seregno n° 14, C.A.P. 20161 Milano (MI), iscritta al

Registro delle Imprese R.E.A. MI-318326, Camera di Commercio di Milano, C.F. e

P.IVA 006748040152 domiciliata ai fini del presente atto in Via Vincenzo da

Seregno n° 14 20161 Milano (Mi)), (di seguito nominata, per brevità, anche

“Fornitore”) aggiudicataria della gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art.

60 del D. Lgs. n° 50/2016, per l'affidamento della fornitura di prodotti per la

nutrizione enterale artificiale e del servizio di somministrazione a domicilio degli

stessi per gli assistiti residenti sul territorio delle Regioni Liguria, Lombardia e Valle

d'Aosta per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo di ulteriore anno)” Lotti

n° 109 N° Gara: 6952086 – Aggiudicazione lotti nn° 13, 14, giuste determinazioni

del Direttore dell' Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n° 30 del 28/01/2019 e n° 47 del 13/02/2019

**PREMESSO**

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico e speciale;

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/01/2018;

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura del lotto di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non

materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile

e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente

Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei

confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le

condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole

Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali,

saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale.

i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa

dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011

l) che le parti, ai sensi dell'art. 51 Legge 16/02/1913, n. 89, convengono che sia

omessa la lettura integrale del presente atto da parte dell'Ufficiale rogante;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati

al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni

oggetto della presente Convenzione.

##### **Articolo 2 - Definizioni**

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore

della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti

	richieste di consegna;	
	c) <i>Fornitore</i> : l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive	
	la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque,	
	ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;	
	d) <i>NECA</i> – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle	
	convenzioni attivate dalla Centrale Acquisti	
	e) <i>Ordinativo di Fornitura</i> (i.e. contratto): il documento informatico generato da	
	NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le	
	Amministrazioni contraenti comunicano la quantità di beni/ prestazioni da	
	acquisire, oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della	
	prestazione richiesta;	
	f) <i>Prodotto</i> : il prodotto e i relativi accessori e servizi connessi di cui al/i Lotto/i	
	aggiudicato/i della gara di cui alle premesse oggetto della presente Convenzione,	
	nelle tipologie e nella configurazione definiti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta	
	Tecnica ed economica;	
	g) <i>Punto Istruttore</i> : il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad	
	amettere le Richieste di consegna	
	h) <i>Punto ordinante</i> : il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad	
	emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna	
	(RdC);	
	i) <i>Richiesta di Consegna</i> : (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti	
	Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti	
	comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti,	
	nonché il luogo ed i tempi di consegna;	
	j) <i>Sede/i di consegna</i> : il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria	

dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore

deve consegnare i prodotti richiesti;

k) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

l) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it), contenente un'area riservata alla Convenzione.

### **Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il capitolato tecnico prestazionale di gara fa parte integrante del contratto

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

### **Articolo 4 - Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le

	modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 6, le modalità di esecuzione	
	indicate nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione di tutti i	
	servizi connessi alla fornitura.	
	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle	
	Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché	
	a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni	
	Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di	
	Consegna.	
	3. Ai sensi dell'art. 1516 c.c. qualora il Fornitore non fornisca i prodotti aggiudicati	
	o fornisca prodotti difformi, le Amministrazioni contraenti potranno procedere	
	all'acquisto in danno. In tal caso, al Fornitore inadempiente è addebitata la	
	differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto ed il prezzo di	
	aggiudicazione, salvo il maggior danno.	
	4. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti	
	danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente	
	Convenzione, per la fornitura di prodotti per la nutrizione enterale artificiale e del	
	servizio di somministrazione a domicilio degli stessi per gli assistiti residenti sul	
	territorio delle Regioni Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta per un periodo di anni	
	tre (con opzione di rinnovo di ulteriore anno)”	
	Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R.	
	avranno la medesima scadenza.	
	Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto	
	indicato nel Capitolato tecnico (Sez. A, allegato A1, del Disciplinare di gara).	
	5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti	
	di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di	

alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le

obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

#### **Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione**

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria e della Valle d'Aosta.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

#### **Articolo 6 - Modalità di conclusione**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.

2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti tramite l'applicativo NECA raggiungibile all'indirizzo internet [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it)

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinate è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

#### **Articolo 7 – Durata della convenzione**

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. La Centrale ha facoltà di esercitare una opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi

3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso (trentasei mesi o, in caso di esercizio dell'opzione di cui al punto 2, quarantotto mesi).

4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

#### **Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta che risulta essere la seguente: **lotto 13:** *Dieta ipercalorica con aminoacidi ramifica prodotto "NC Hepa Choco PB 500ml DE/IT/GB – gusto cioccolato cod. 3571670 – prezzo unitario a ml. € 0.009 – prezzo unitario a flacone da 500ml. € 4,50 – confezione di vendita cartone da 12 flaconi da 500ml. – fabbisogno annuo presunto 112.000 ml. – lotto 14:* *Dieta ipercalorica con fibre con gusto salato – prodotto NC soup 200 ml – gusto pollo al curry cod. 3571130 – gusto mix gusti cod. 3571140 – gusto vegetale cod. 3571150 – prezzo unitario ad ml. € 0,018 prezzo a flacone da 200ml. € 3,60 – confezione di vendita cartone da 12 flaconi da 200ml. - fabbisogno annuo presunto 64.800 ml.*

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.



3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **Articolo 9 - Cauzione definitiva**

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro 347,91 emessa in data 21/02/2019 da Elba Assicurazione S.p.A. – Via Mecenate, 90 20138 Milano (MI) – ed identificata con numero 1403404 determinata come previsto dall'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione

	del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata	
	dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base	
	degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni	
	contraenti.	
	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale	
	ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni	
	del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti	
	dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.	
	4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti	
	dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali resta	
	espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo	
	restando quanto previsto all'articolo Penali del Capitolato Tecnico Prestazionale,	
	hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.	
	5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far	
	data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi	
	negli stessi previsti.	
	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e,	
	comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai	
	predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà	
	progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle	
	Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a	
	seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.	
	7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma	
	scritta dalla Centrale.	
	8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto	

dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

#### **Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla specifica Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle

	Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono	
	abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del 08/03/2019 acquisita agli atti	
	con prot. gen. n. 0005321 del 08-03-2019.	
	9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di	
	ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la	
	fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e	
	nei singoli Ordinativi di Fornitura.	
	11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto	
	contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali	
	danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.	
	12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta,	
	ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	<b><u>Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le</u></b>	
	<b><u>Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore</u></b>	
	1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno	
	Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei	
	rapporti della Centrale con il Fornitore.	
	2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico	
	010 548 8561 numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail	
	luigimoreno.costa@regione.liguria.it.	
	3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella dott.ssa Carlotta	
	Reviglio il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della	
	Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.	
	4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 342	
	9241477, indirizzo e-mail servizio.clienti@bbraun.com, PEC <a href="mailto:bbraun-">bbraun-</a>	

[mi@registerpec.it](mailto:mi@registerpec.it)

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

#### **Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

#### **13 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o	
	controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o	
	simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;	
	– si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra	
	utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la	
	gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti,	
	né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
	2. Il Fornitore si obbliga, nell’esecuzione del contratto, ad osservare il PTPC nonché	
	il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione	
	del Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2016 e n. 28 del 30/1/2019. In	
	particolare, l’impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi	
	di legalità, trasparenza e correttezza.	
	L’impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente	
	Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi fatto	
	o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra	
	fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità	
	nell’esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una	
	situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale	
	rappresentante dell’impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si	
	avvale circa l’osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente	
	sulla loro osservanza.	
	3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la	
	durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e	
	per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è	
	conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla	

risoluzione.

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del

	Regolamento UE n. 679/2016.	
	6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti	
	con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi	
	reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione	
	ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del	
	Regolamento UE n. 679/2016.	
	7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli	
	ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di	
	cui la Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso	
	è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del	
	Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento	
	UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono,	
	in particolare:	
	a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di	
	sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n.	
	679/2016;	
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
	l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano	
	adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente	
	portata a conoscenza degli interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle	
	richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;	
	d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima	
	tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del	



Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da

consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal

Regolamento; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria,

nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli

stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e

vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche

circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati

personali, fornendo alla stessa piena collaborazione

#### **Articolo 16- Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

#### **Articolo 17 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale**

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

#### **Articolo 18 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

#### **Articolo 19 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti

manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) art. 14 (Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e Codice di Comportamento), Art. 15 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 16 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Art. 17 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 18 (Foro competente) Art. 19 (Clausola finale).

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

GIORGIO SACCO

IL FORNITORE - B. BRAUN MILANO S.p.A.

SIMONA BUGATTI

